

Codice A1816A

D.D. 9 marzo 2017, n. 671

**LR n. 45 del 9 agosto 1989 - Progetto in sanatoria per la sistemazione di una scarpata Comune di Sanfre'(CN) loc. Via Variante - Via Zurretti - Istante: P.M.P. di Politano' Raffaele e C. s.n.c.**

VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 s.m.i.;

VISTA la legge regionale 26/04/2000, n. 44 art. 63;

VISTA la legge regionale 08/07/2008, n. 23;

VISTA la Circolare PGR n. 4 AMD del 03/04/2012;

PRESO ATTO che, per gli effetti della L.R. 23 del 02/10/2015, la richiesta di autorizzazione è stata trasferita per competenza alla Regione Piemonte, a far data dal 01/01/2016, e che pertanto da tale data la Regione Piemonte è l'Ente competente ad emettere l'autorizzazione di cui alla L.r. 45/89;

VISTA la richiesta prot. 50461 del 25/11/2016 della Ditta P.M.P. di Politano' Raffaele, per la riapertura della pratica già in essere presso la Provincia di Cuneo, sospesa, in attesa della ricezione dei pagamenti relativi agli art. 8 e 9 della L.R. 45/1989 e s.m.i. (nonché dell'imposta di bollo), con nota prot. 56092 del 5/06/2014;

CONSIDERATO che tali pagamenti non risultano essere stati mai effettuati e come richiamato precedentemente, ai sensi della L.R. 23/2015, la Provincia di Cuneo non ha più competenza in merito alla normativa in questione, che è stata trasferita a fare data dal 1/01/2016 alla Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, alle modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo, ai sensi della L.R. 45/1989, prot. interno 41 del 5/06/2014 dell'Ufficio Cave e Vincolo Idrogeologico, Settore Gestione Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo e la susseguente richiesta di pagamenti ai sensi degli art. 8 e 9, della L.R. 45/1989, prot. 56092 del 5/06/2014, che si conservano agli atti;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, del Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Cuneo, reso alla Provincia di Cuneo, ai sensi della L.R. 45/1989, ricevuto dalla stessa con prot. 52223 del 26/05/2014, che si conserva agli atti;

CONSIDERATO che l'intera pratica in sanatoria con la relativa documentazione amministrativa ed i connessi elaborati tecnici risultano agli atti del Settore scrivente;

PRESO ATTO del verbale interno al Settore Tecnico Regionale di Cuneo del 19/01/2017 redatto dal funzionario Rozio Marco, relativo all'istruttoria delle modificazioni/trasformazioni del suolo in sanatoria finalizzate alla realizzazione di un complesso residenziale plurifamiliare e opere connesse, ai sensi della L.R. 45/1989, risulta favorevole con prescrizioni;

VISTA la richiesta di pagamenti del 6/02/2017, prot. 5732 della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, ai sensi dell'art. 8 e 9 della L.R. 45/1989;

PRESO ATTO dei pagamenti richiesti, citati al punto precedente, ricevuti in data 28/02/2017, prot. 10151, a favore della Regione Piemonte (deposito cauzionale, ai sensi della L.R. 45/89, art. 8, pari a 1.000,00 € ed al corrispettivo di rimboschimento, art. 9, pari a 1.726,00 €);

tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE

VISTI gli art. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008;

### *determina*

di autorizzare in sanatoria, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 45/1989, le modificazioni/trasformazioni del suolo, sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici, dalla Ditta P.M.P. di Politanò Raffaele e C. s.n.c. - con sede in Via A. Piumatti n. 59 - ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione di un complesso residenziale plurifamiliare ed opere connesse, nel Comune di Sanfrè (CN), in loc. Via Zuretti, per una superficie totale stimata in circa 3.458 mq., di cui 500 mq. ca. di superficie boscata (si tratta di bosco di neoformazione a prevalenza di robinia, sulla scarpata collinare), sui terreni iscritti al N.C.T. del Comune di Sanfrè, Foglio 10, Mappali vari, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che verrà conservato agli atti, con l'aggiunta delle seguenti prescrizioni (come già, in parte, dettate dalla Provincia di Cuneo e dal Corpo Forestale dello Stato):

1. poiché gli scavi per la posa del muro di sostegno hanno lasciato una zona di interfaccia tra manufatti e bosco sovrastante, l'elevata pendenza non consente il recupero ambientale della scarpata con la sola infissione di rete di juta e idrosemina. E' quindi necessario un intervento più completo con tre operazioni da svolgersi in serie:
  - a) posa di georete ben ancorata al substrato ad almeno due metri oltre il ciglio superiore della scarpata in scavo, eventualmente integrata con una rete elettrosaldata;
  - b) infissione di una "grata viva" secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica (riscontrabili in bibliografia), con ancoraggio alla scarpata mediante piloti in acciaio per una lunghezza non inferiore a 1,5 m.;
  - c) inerbimento con idrosemina ed impianto di talee e piantine radicate all'interno dei quadri in legname.

Tali operazioni, strettamente in successione, devono garantire di mantenere una quota minima di terreno vegetale per rinverdire la scarpata sub verticale;

2. sul retro del fabbricato il muro di contenimento dovrà essere realizzato con setto drenante e fosso di raccolta delle acque sia a monte che a valle dello stesso, opportunamente raccordato con la rete di regimazione esistente.
3. si dovrà prevedere la costruzione di una vasca interrata a tenuta, ubicata a valle delle superfici impermeabilizzate, con lo scopo di ritardare gli apporti idrici nella rete di smaltimento in occasione di eventi intensi e prolungati.
4. in corrispondenza dell'accesso di proprietà dovrà essere realizzata una griglia carrabile;
5. i muri di altezza superiore a 1,5 m. dovranno essere dotati di barbacani con interasse massimo di 2 m. e cunetta al piede collegata al sistema di raccolta delle acque bianche del P.E.C.;

6. tutte le superfici di scopertura che non riguardano piani viabili e superfici pavimentate dovranno essere inerbite mediante ala semina di un idoneo miscuglio entro 3 mesi dal termine dei movimenti terra;
7. qualsiasi modifica rispetto al progetto agli atti, con particolare riferimento a quelle che dovessero rendersi necessarie nel caso di difficoltà esecutive dovrà essere oggetto di specifica istanza di variante;
8. dovrà essere data comunicazione dell'inizio dei lavori al Settore Scrivente e al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Bra;
9. al termine dei lavori dovrà essere prodotta un'apposita istanza di scauionamento (come da modello sul sito della Regione Piemonte), con allegata relazione di fine lavori, nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato con il progetto agli atti e le prescrizioni dettate, contenente il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;
10. i lavori dovranno terminare entro 24 mesi a far data dalla presente Determinazione di Autorizzazione.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

Si precisa che il presente parere ha valutato, così come previsto della LR 45/1989, la compatibilità ambientale tra "l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti l'intervento in progetto".

Ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della L.r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i. è a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio, detta compensazione dovrà essere effettuata secondo il progetto di miglioramento boschivo e/o di un nuovo impianto boschivo.

A tale proposito, si riporta quanto indicato nel parere (che si conserva agli atti) del Corpo Forestale dello Stato: *"Si precisa che, oltre a quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 45/89, il titolare dovrà anche presentare il progetto di compensazione boschiva, ai sensi dell'art. 4 del d.Lgs. 227/2001, per una superficie di bosco pari a quella trasformata, ossia per 3.400 mq. Tale operazione potrebbe essere temperata con il previsto reimpianto nelle aree individuate come A e B nella relazione tecnica di progetto. In tale caso si prescrive che vengano utilizzate le specie arboree presenti sul luogo, con una disposizione a piccoli gruppi, in modo da evitare una eccessiva uniformità del futuro popolamento. Si ricorda infatti che l'obbiettivo della compensazione è la creazione di due piccole aree con future caratteristiche di bosco, che per quanto curato e gestito, non potrà essere considerato un giardino o un parco a corredo del parcheggio e della struttura sanitaria"*.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni/trasformazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula da eventuali problematiche relative alla corretta funzionalità delle opere, dall'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle stesse nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

E' inoltre possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Dott. For. Elio Pulzoni